



**DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER LA
CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO DEL
PARCO NATURALE REGIONALE
SIRENTE VELINO
“PRODOTTI DI BISCOTTERIA E PASTICCERIA”**

Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n° 83 del 20/11/2008



DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER LA CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO DEL PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE VELINO "PRODOTTI DI BISCOTTERIA E PASTICCERIA"

Art. 1 Premessa

Il presente Disciplinare definisce i requisiti e le procedure necessarie per la concessione del Marchio di Qualità del Parco Naturale Regionale Sirente Velino alle imprese artigiane che producono e commercializzano "prodotti di biscotteria e pasticceria".

Questo Disciplinare è basato sulle ricerche e studi effettuate negli ultimi anni dall'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA).

Art. 2 Ambito di applicazione

Il riconoscimento del Marchio di Qualità del Parco è assegnato, salvo diverse disposizioni, alle sole imprese aventi la sede di produzione in uno dei comuni del Parco, operanti nel settore della Pasticceria fresca e secca, regolarmente iscritte all'Albo delle imprese presso la C.C.I.A.A. di L'Aquila, ai sensi della Legge 443/85.

Il marchio di Qualità del Parco viene assegnato al singolo prodotto tradizionale e non all'azienda produttrice. Questo significa che un'impresa che produce diverse specialità alimentari potrà utilizzare il marchio soltanto sui prodotti tradizionali del Parco per cui lo ha richiesto e ottenuto.

Per l'ottenimento del Marchio di Qualità del Parco, l'impresa, oltre a rispettare le condizioni prescritte nel Regolamento generale per la concessione d'uso del Marchio del Parco ai prodotti e servizi locali (approvato con delibera del Consiglio Direttivo n°60 del 31/08/2007) e nel Regolamento di settore per la concessione d'uso del Marchio del Parco ai prodotti tipici agricoli e agroalimentari (approvato con delibera del Consiglio Direttivo n°60 del 31/08/2008), deve dimostrare di soddisfare per singolo prodotto i requisiti obbligatori di cui all' art. 3 e una serie di requisiti facoltativi di cui all'art. 4 del presente Disciplinare.

Art. 3 Requisiti Obbligatori

I prodotti di biscotteria e pasticceria che possono ottenere il riconoscimento del Marchio di Qualità del Parco sono suddivisi in due elenchi:



- A. Prodotti di biscotteria e pasticceria *riconosciuti ufficialmente quali tradizionali per il territorio del Parco o della provincia di L'Aquila*;
- B. Prodotti di biscotteria e pasticceria della tradizione del Parco, *riconosciuti come tali dal Consiglio Direttivo del Parco.*

Sono considerati prodotti tradizionali *quelli le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura sono consolidate e protratte nel tempo secondo regole tradizionali per un periodo non inferiore a 25 anni*, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Ministeriale 08.09.1999 n. 350.

I prodotti riconosciuti ufficialmente quali tradizionali (elenco A) sono quelli inseriti, nel rispetto dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 08.09.1999 n. 350, in appositi elenchi regionali o provinciali. Per la regione Abruzzo, questo elenco, approvato dal Ministero per le Politiche Agricole, è contenuto nella pubblicazione "L'Atlante dei prodotti tradizionali d'Abruzzo", predisposta dall'ARSSA (<http://www.arssa.abruzzo.it/atlanteprodotti>).

I prodotti della tradizione del Parco, non inseriti nel suddetto elenco regionale, ma riconosciuti ed approvati come tali dal Consiglio Direttivo del Parco (elenco B) sono quelli per i quali sussistono comprovati elementi - desunti da testi, pubblicazioni, citazioni, o da qualunque altra documentazione - che dimostrino che le metodiche di lavorazione siano state praticate in maniera omogenea secondo regole tradizionali per un periodo non inferiore ai 25 anni e/o che il prodotto sia usato costantemente nella tradizione alimentare locale del territorio.

Appartengo all'elenco A, con riferimento al solo territorio del Parco e/o della provincia dell'Aquila i seguenti prodotti:

1. Cagionetti (o cauciunitt)
2. Cicerchiata
3. Croccante di mandorle
4. Ferratelle (pizzelle, nevole)
5. Fiadone dolce
6. Fiadone salato
7. Pagnotte di Sant'Agata
8. Pizza di Pasqua
9. Pizza di ricotta
10. Pizza dolce o pizza dogge
11. Sassi d'Abruzzo (o mandorle atterrate)
12. Svitella (o ciambellone)
13. Torrone tenero al cioccolato aquilano
14. Zeppole di san Giuseppe

Appartengono all'elenco B, i seguenti prodotti:

1. Baci delle monache
2. Ciambella da vino
3. Ciambellette lesse o tarallucci



4. Confortini
5. "Ditt e fatt"
6. Galeotti
7. Letizie
8. Mostaccioli di Santa Chiara
9. Pannicelli e cavallucci
10. Pastamare
11. Pizza con le noci
12. Scarponi

Al fine dell'ottenimento del Marchio di Qualità del Parco, il laboratorio artigianale deve rispettare per uno o più prodotti per i quali abbia avanzato richiesta, tra quelli inseriti negli elenchi A e/o B, gli ingredienti e le modalità di produzione riportati nell'Allegato 5.

I suindicati elenchi possono subire modifiche. Qualunque integrazione o modifica che si terrà necessaria e pertinente alle finalità del Marchio è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Ente.

I laboratori artigianali di cui all'art. 2 possono richiedere l'inserimento di prodotti tradizionali non presenti nella lista specificata presentando apposita richiesta all'Ente Parco.

Art. 4

Requisiti Facoltativi

L'impresa, oltre a rispettare i criteri obbligatori, deve soddisfare nell'arco del triennio di durata della concessione del Marchio, un certo numero di requisiti facoltativi a scelta tra quelli riportati nell'Allegato 6, in modo da raggiungere il punteggio minimo di:

- 3 punti all'atto della presentazione della richiesta concessione del Marchio;
- 4 punti ulteriori al termine del primo anno;
- 5 punti ulteriori al termine del terzo anno.

A tal fine, compila un Piano di Sviluppo secondo il fac-simile di cui all'Allegato 3.

La conformità ai requisiti indicati nel Piano di sviluppo, nelle scadenze temporali suindicate, è condizione necessaria per l'utilizzo del Marchio del Parco nonché per il rinnovo della concessione.

Art. 5

Iter Procedurale

L'iter procedurale per il rilascio della concessione d'uso del Marchio, prevede:

- la presentazione a mano o con raccomandata a/r della "Richiesta di concessione d'uso del Marchio del Parco per i prodotti di biscotteria e pasticceria" da parte del soggetto richiedente unitamente al "Piano di



- Sviluppo" con annessi i Moduli di verifica, di cui rispettivamente agli Allegati 2, 3, 4 del presente Disciplinare;
- il Parco, dopo una prima verifica della documentazione presentata, trasmette gli atti all'Organismo di Controllo che predispose tutti gli accertamenti prescritti nel Regolamento generale per la concessione d'uso del Marchio del Parco ai prodotti e servizi locali, nel Regolamento di settore per i prodotti agricoli e agroalimentari e nel Disciplinare di gestione;
 - i verbali formulati dall'Organismo di Controllo e la relativa documentazione prodotta vengono trasmessi al Parco;
 - il Parco si impegna a rilasciare la concessione, se ne sussistono le condizioni, entro massimo 150 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui sopra;
 - il Marchio del Parco non può in nessun caso essere utilizzato prima della conclusione delle procedure sopra descritte;
 - il Parco stipula con il richiedente apposita Convenzione che regola i termini e le modalità di utilizzo del Marchio nonché gli obblighi assunti dal beneficiario;
 - il beneficiario del Marchio sarà oggetto di controlli periodici da parte dell'Ente Parco e/o dell'Organismo di Controllo che ne verificheranno la conformità dell'utilizzo del marchio alle prescrizioni di cui al Regolamento generale e al presente Disciplinare.

Art. 6

Modalità di utilizzo del logo

In seguito all'ottenimento della concessione d'uso del Marchio del Parco e solo dopo comunicazione scritta da parte del Parco, il laboratorio artigianale è tenuto ad utilizzare il marchio istituzionale del Parco con annessa la scritta "Prodotto della tradizione" di cui all'Allegato 1.

Questo dovrà essere applicato esclusivamente sulle confezioni e sul packaging dei prodotti di cui ai precedenti elenchi A e B e per la comunicazione aziendale in riferimento alle sole iniziative:

- pagine internet
- brochure o depliant di presentazione dell'azienda.

Altri utilizzi del marchio dovranno essere preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo del Parco.

La riproduzione del Logo è ammessa purché non ne vengano alterate le proporzioni e la leggibilità dei contenuti. La dimensione minima del logo, capace di garantire una sufficiente ed accettabile leggibilità, è di circa 2 cm. di lato. Dimensioni inferiori sono possibili ma preferibilmente stampando in tipografia con opportuna risoluzione (300-600 dpi). Per gli usi comuni quali depliant, biglietti da visita, carta intestata, ecc... si consiglia di utilizzare dimensioni comprese tra i 2 ed i 4 cm. di lato.

Il carattere utilizzato nel logo ed ogni qualvolta appare la frase "Parco naturale Regionale Sirente Velino" è il MaiandraGD.



Art. 7

Iniziative di supporto da parte del Parco

L'Ente si impegnerà a promuovere adeguatamente le aziende nei materiali promozionali e sul sito ufficiale www.parcosirentevelino.it e sul portale nazionale dei parchi italiani www.parks.it/sirente.velino, dove saranno indicati i nominativi delle aziende ed effettuati dei links alle homepage specifiche delle aziende. Inoltre, potranno beneficiare di un canale preferenziale in occasione di eventi ed iniziative che saranno organizzati dall'Ente.

Art. 8

Rinvii

Per aspetti non contemplati nel presente Disciplinare (corrispettivo per la concessione, convenzione, procedure di controllo, sanzioni) si rinvia al Regolamento generale e al Regolamento di settore di cui all'art. 2.